

PR Molise FESR FSE+ 2021-2027 REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Art. 38 Reg. (UE) n. 1060/2021

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

1. Ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma («comitato di sorveglianza»), previa consultazione dell'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma. Lo Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per seguire più di un programma.
2. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni riguardanti la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi e l'applicazione del principio di trasparenza.
3. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni che incidono sull'avanzamento del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi.
4. Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e i dati e le informazioni condivisi con detto comitato sono pubblicati sul sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 69, paragrafo 5.
5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano ai programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.

Art. 1 COMPOSIZIONE

1. Il Comitato di sorveglianza è istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 16 febbraio 2023 che ne definisce la composizione, in conformità alle disposizioni comunitarie ed in particolare all'art. 39 del regolamento (UE) n. 1060/2022 e all'Accordo di Partenariato Italia adottato con decisione della Commissione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o, in caso di assenza o impedimenti, da un suo delegato. In caso di impedimento di entrambi, il Comitato è presieduto dall'Autorità di gestione del Programma.
3. Ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2021/1060 ciascun membro del Comitato di Sorveglianza ha diritto di voto.
4. I Rappresentanti della Commissione Europea e di altri soggetti nazionali, così come individuati nell'atto istitutivo del Comitato di Sorveglianza, partecipano ai lavori del Comitato di Sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza.
5. Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato dandone apposita comunicazione scritta.
6. Possono partecipare alle riunioni del Comitato - su invito del Presidente - in qualità di esperti, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, o di altre istituzioni nazionali ed esperti che possono apportare un proprio contributo alle attività del Comitato di sorveglianza in relazione a specifiche materie e agli argomenti all'ordine del giorno. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente e in qualità di osservatori, i soggetti attuatori delle varie misure, i consulenti incaricati della funzione di Valutatore indipendente, dell'Assistenza Tecnica e del monitoraggio del Programma ed esperti di altre Amministrazioni.
7. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e nessun rimborso è riconosciuto ai componenti.

Art. 2 CONFLITTO D'INTERESSI

Al fine di prevenire potenziali situazioni di conflitto di interesse i Componenti del Comitato, pena la decadenza dalla carica di membro, devono sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a potenziali conflitti di interessi scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori o beneficiari di progetti cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o dal Fondo Sociale Europeo Plus.

Qualora con riferimento ai punti all'ordine del giorno di una seduta del Comitato, i componenti dovessero rilevare motivi di conflitto di interesse, saranno tenuti a comunicarlo preventivamente alla Segreteria Tecnica e dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e comunque dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitto d'interesse.

Art. 3 COMPITI

Il Comitato di Sorveglianza valuta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma Regionale FESR e FSE+ 2021-2027 della Regione Molise. A tal fine svolge i compiti previsti agli articoli 40 e 53 paragrafo 2, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060.

In particolare, il Comitato esamina:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del PR FESR FSE+ 2021-2027 nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;*
- b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;*
- c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione dei programmi;*
- d) gli elementi della valutazione ex ante per il sostegno erogato mediante strumenti finanziari (art. 58) e il documento strategico contenente i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario di cui all'articolo 59;*
- e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;*
- f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;*
- g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;*

Art. 3 COMPITI

- h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione; a tale riguardo, le principali Autorità indipendenti, garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, saranno sistematicamente invitate e coinvolte nei CdS, ogni volta che si discuteranno casi di operazioni non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2021/1060;*
- i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa dell'Amministrazione regionale, dell'Organismo Intermedio, dei partner e dei beneficiari;*
- j) le informazioni relative all'attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26 (se del caso);*
- k) eventuali reclami / casi di non conformità con la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.*

Art. 3 COMPITI

Il Comitato esamina e approva:

- a) *la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche e, se del caso, i risultati della verifica di conformità effettuata dall'Autorità di Gestione sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri finalizzata ad accertare che dette operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza per garantire l'ammissione a finanziamento del programma;*
- b) *le relazioni annuali e finale in materia di performance del Programma;*
- c) *il piano di valutazione del Programma ed eventuali modifiche allo stesso;*
- d) *le eventuali proposte di modifica del Programma avanzate dall'Autorità di Gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 26 del Regolamento recante disposizioni comuni, a eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMPA;*
- e) *eventuali proposte dell'AdG di esenzione dall'obbligo di applicazione delle Opzioni di semplificazione dei costi (OSC) in attuazione dell'art. 53 par. 2 comma 2 Regolamento (UE) 2021/1060);*
- f) *il regolamento di funzionamento del Comitato di Sorveglianza e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.*

Art. 4 APPLICAZIONE DI ALCUNE CONDIZIONI ABILITANTI DURANTE IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE

L'Autorità di Gestione garantisce che le principali autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato di Sorveglianza ogni volta che tale Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dai Fondi non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 1060/2021, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive.

Il punto di contatto incaricato di vigilare sulla conformità del Programma con le pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, istituito dall'Autorità di Gestione, parteciperà al Comitato di Sorveglianza. Il punto di contatto avrà il compito di vigilare sulla conformità dei programmi finanziati dai Fondi e della loro attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione.

Art. 5 CONVOCAZIONI E RIUNIONI

Il Comitato si riunisce di norma almeno una volta l'anno dietro convocazione del suo Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Le riunioni si tengono nella sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione. Può essere previsto lo svolgimento delle riunioni anche in modalità telematica e/o mista.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnico/tematici composti da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, delle Parti economico-sociali ed eventualmente della Commissione.

Art. 6 ORDINE DEL GIORNO E TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato indicando distintamente i temi relativi al POR Molise FESR FSE 2014-2020 e al PR Molise FESR FSE+ 2021-2027 e lo sottopone al Comitato per l'adozione. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

1. Le convocazioni e l'ordine del giorno devono pervenire ai membri al più tardi dieci (10) giorni prima della riunione. I documenti dei quali sono richiesti l'esame, l'approvazione o la valutazione da parte del Comitato, ovvero ogni altro documento di lavoro, sono trasmessi per posta elettronica e/o resi disponibili nel sito istituzionale della Regione dieci (10) giorni prima della riunione.
2. Analogamente i membri che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti li trasmettono alla Segreteria Tecnica del comitato (di cui al successivo art. 10) almeno sette (7) giorni prima attraverso posta elettronica. In casi eccezionali e motivati i documenti potranno essere resi disponibili anche successivamente a tale termine, in ogni caso entro tre (3) giorni prima della riunione del Comitato. Il Presidente, valutate le eventuali proposte, formalizza e invia per posta elettronica almeno tre (3) giorni prima della riunione l'ordine del giorno definitivo, e i documenti necessari ai lavori (in particolare quelli per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato).

Art. 7 DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica sostanziale che necessita di un ulteriore approfondimento.

Le decisioni prese sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.

Art. 8 VERBALI

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

Il Presidente, di norma, entro 30 giorni dalla riunione, trasmette il verbale ai componenti del Comitato. Il verbale si intende approvato se non pervengono osservazioni ostative entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del documento. Al termine della scadenza prevista il Presidente informa i componenti del Comitato dell'esito della procedura.

Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, entro i termini sopra stabiliti. In caso di osservazioni o proposte emendative il verbale, nuovamente inoltrato con le modifiche suggerite dai membri, si intende approvato qualora non pervengano ulteriori osservazioni entro i dieci (10) giorni lavorativi successivi.

In tal caso, l'approvazione del verbale potrà avvenire su iniziativa del Presidente anche secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo articolo 9 del presente Regolamento.

Art. 9 CONSULTAZIONI PER ISCRITTO

Nei casi di necessità motivata, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.

Qualora vengano proposte modifiche ai documenti dati in consultazione, i documenti con le proposte di modifica verranno portati a conoscenza dei membri del Comitato di Sorveglianza che avranno cinque (5) giorni di tempo per esprimersi nel merito.

In caso di urgenza motivata, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato, i quali sono chiamati a esprimere il loro parere entro cinque (5) giorni dalla data di spedizione via posta elettronica.

In entrambi i casi, la relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorso il relativo termine entro cui manifestare il proprio parere e la mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale come assenso.

Art. 10 SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

Per l'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione da sottoporre alle decisioni del Comitato di sorveglianza e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e di concertazione con i suoi membri, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, è istituita una Segreteria Tecnica presso l'Autorità di Gestione.

La Segreteria Tecnica provvede, inoltre a:

- elabora il calendario delle riunioni del Comitato;
- gestire le procedure di consultazione per scritto di cui all'art.9;
- inviare ai componenti copia di tutto il materiale presentato nel corso del Comitato, preferibilmente per posta elettronica, entro i quindici (15) giorni successivi alla data della riunione;
- raccogliere le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai singoli componenti del Comitato;
- svolgere attività di supporto ai Gruppi di lavoro di cui al successivo articolo 11.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, ivi comprese eventuali spese per il personale dedicato, sono posti a carico delle risorse dell'Assistenza Tecnica del PR, nel rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese.

L'indirizzo della posta elettronica della Segreteria Tecnica del Comitato è il seguente: porfesrfse@regione.molise.it

Art. 11 GRUPPI DI LAVORO

Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del PR e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

Gli esiti dei lavori saranno in seguito riportati al CdS.

Art. 12 TRASPARENZA E COMUNICAZIONI

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione in apposita area del sito web della Regione Molise dedicato ai programmi, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione che di volta in volta riterrà più confacenti.

Nel sito web dedicato ai programmi vengono pubblicati anche il regolamento interno, l'elenco dei componenti del Comitato e i dati e le informazioni condivise in Comitato.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione Europea nel rispetto del regolamento (UE) 2021/1060.

L'Autorità di Gestione sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

Art. 13 NORME ATTUATIVE

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente qui previsto, valgono le norme del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, le disposizioni dell'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15/07/2022, le disposizioni del Programma Regionale PR Molise FESR FSE+ 2021-2027 approvato con decisione di esecuzione C(2022) 8590 final del 22/11/2022 e le altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.

Art. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Comitato di Sorveglianza subentra a tutti gli effetti al Comitato incaricato della sorveglianza del precedente periodo di programmazione (POR Molise FESR FSE 2014-2020) a titolo di accompagnamento sino alla relativa chiusura.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!